



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0166/42 – SG.34 – PAO.

Roma, 10 gennaio 2024

All' INPS

Direzione Generale

Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma

Al Ministero dell'Interno

Segreteria del Dipartimento della P.S.

Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Adeguamento coefficiente di trasformazione.
Richiesta di intervento.

Com'è noto i limiti di età per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sono individuati dalla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*".

La decorrenza del trattamento pensionistico è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età anagrafica.

È altrettanto noto che i coefficienti di trasformazione, da ultimo aggiornati con il decreto 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro per il biennio 2023-2024, applicabili ai lavoratori che sono andati in pensione dal 1° gennaio 2023, sono stabiliti in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione e possono essere calcolati anche in base alle frazioni di mese.

In tale contesto, le circolari Inps concernenti la determinazione del montante contributivo hanno specificato che "*per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per*



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte)".

Tuttavia, per i colleghi che accedono alla pensione di vecchiaia, nati nei primi quindici giorni del mese, si registra il mancato incremento del coefficiente di trasformazione, derivante dal mese aggiuntivo lavorato dopo il compimento dell'età anagrafica e calcolato per intero per approssimazione.

In altri termini, si dovrebbe applicare l'incremento di un dodicesimo alla differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore.

Per le ragioni esposte, si rappresenta la necessità di intraprendere ogni iniziativa utile ai fini dell'adeguamento del coefficiente di trasformazione nei termini suddetti, fornendo all'occorrenza indicazioni operative alle sedi provinciali.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -